

45

Edizione n. 10/2022
21 ottobre 2022



Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

(alla luce della pubblicazione del D.M. 21 luglio 2022
e della circolare Inps n. 109 del 5.10.2022)

a cura di:

Ezia FORLEO

Componente del Centro Studi
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

Il legislatore, con la legge di bilancio per il 2022, ha ridisegnato lo strumento del Fondo di integrazione salariale (d'ora in poi FIS). Sicuramente nel tentativo di universalizzazione degli ammortizzatori sociali, si è voluto estendere lo strumento del FIS alle aziende anche con un solo dipendente. Si tratta di quelle stesse realtà che durante il periodo emergenziale hanno potuto contare sull'aiuto della cassa integrazione in deroga che oramai non esiste più.

Il FIS continua a fondare le sue radici nel fondo di solidarietà residuale dal quale nasce a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In questa guida ci occupiamo delle novità introdotte dalla legge 234 del 2021, nonché di tutti gli aspetti confermati della vecchia disciplina.

Con il decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20 settembre 2022 si è provveduto all'adeguamento dello statuto del fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Le disposizioni di cui al predetto decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Aziende rientranti nel campo di applicazione del FIS (Art. 2 D.M. 21 luglio 2022)

L'art. 29 del D.Lgs. 148/2015, viene modificato ed integrato dalle disposizioni di cui al comma 207, art. 1 della legge di bilancio per il 2022 attraverso l'inserimento del comma 2-bis. In particolare quest'ultimo non fa altro che ampliare il novero dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del Fis tale che diventa applicabile da tutti euei datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente e che:

- Per settore, tipologia e limiti dimensionali non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria di cui all'art 10 del D.Lgs. 148/2015;

ovvero

- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale (di cui all'art. 26 del D. Lgs. 148/2015), ad un fondo di solidarietà bilaterale alternativo (di cui all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015), ad un fondo della provincia autonoma di Trento e Bolzano (di cui all'art. 40 del D.Lgs. 148/2015).

In sostanza, pur non essendo stato abrogato il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2015, le differenze tra il 2021 ed il 2022, sono le seguenti:

FIS FINO AL 31.12.2021	FIS DAL 01.01.2022
Aziende con più di 5 dipendenti in media nel semestre precedente	Aziende anche con un solo dipendente
Aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGO/CIGS	Aziende non rientranti in settori, tipologie e classi dimensionali per i quali viene richiesta la CIGO
Aziende che appartengono a settori per i quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali e/o fondi di solidarietà bilaterali alternativi	Aziende che non aderiscono a fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015;

Come si computano i dipendenti?

La legge di bilancio per il 2022 ha inserito all'interno del D.Lgs. 148/2015 l'art. 2-bis prevedendo che, ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono da computare tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti legati da un vincolo di subordinazione e che operano sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Al riguardo l'Inps precisa che, in conseguenza dell'estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, il contributo di finanziamento del FIS verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero, ma che occupano almeno un dipendente (Circ. n. 18 del 01.02.2022).

I lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti vengono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre precedente.

I lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità sono esclusi dal computo ad eccezione del caso in cui sono assunti altri lavoratori in sostituzione, nel qual caso vanno computati i sostituti.

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente (Circ. Inps n. 176/2016 e D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016).

Per le aziende di nuova costituzione si prendono a riferimento, ove inferiori al semestre, i mesi di attività; per il primo mese di attività, inoltre, si prende come riferimento la forza occupazionale di detto mese.

Aziende escluse dal campo di applicazione del FIS

Sono esclusi dal campo di applicazione del FIS tutti i datori di lavoro che:

1. Rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. 148/2015:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

2. Aderiscono ai fondi bilaterali alternativi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 148/2015:

- a) settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- b) settore del personale dipendente di Poste Italiane Spa e delle società del Gruppo Poste Italiane;
- c) settore del personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;
- d) settore del personale dipendente di aziende del credito cooperativo;
- e) settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
- f) settore marittimo -SOLIMARE;
- g) settore trasporto pubblico;
- h) settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaiooli Porti Italiani.

3. Aderiscono ai fondi bilaterali di cui all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015:

- a) settore dell'artigianato;
- b) settore della somministrazione di lavoro;

4. Aderiscono ai fondi territoriali di Trento e Bolzano.

Attenzione: La legge di bilancio per il 2022 estende il campo di applicazione dei fondi di cui ai numeri 2,3 e 4 ai datori di lavoro che occupano anche un solo lavoratore dipendente, disponendo che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 234/2021, si adeguino alle nuove disposizioni entro il 31.12.2022. Nelle more dell'adeguamento dei relativi regolamenti, la legge di bilancio ha introdotto un periodo transitorio tale che dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro di cui sopra che operano nei settori coperti da detti fondi e che occupano anche un solo dipendente, rientrano nella disciplina del Fis (per poi tornare nell'ambito di applicazione del relativo fondo a partire dalla data di adeguamento dei rispettivi regolamenti). In mancanza dell'adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fis ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale (Circolare Ministero del Lavoro n. 1 del 3.01.2022).

Lavoratori destinatari del FIS (Art. 3 D.M. 21 luglio 2022)

Le prestazioni del FIS spettano:

- a) ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato (sia a tempo pieno che parziale);
- b) agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, quelli con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ad eccezione della prima tipologia di apprendistato, il D.Lgs. 148/2015 precisa che a seguito di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, non deve essere in alcun modo pregiudicato il completamento del percorso formativo). Per tutte le tipologie di apprendistato alla ripresa dell'attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite;
- c) ai lavoratori a domicilio.

Le prestazioni del FIS non spettano ai dirigenti;

La condizione per poter beneficiare delle prestazioni è che i suddetti lavoratori abbiano, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, un'anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Ma cosa si intende per effettivo lavoro?

La Circolare dell'Inps n. 18 del 01.02.2022, nel recepire la novità della riduzione del requisito dell'anzianità lavorativa, richiama gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'istituto in materia, per cui:

- a) vengono considerati giorni di effettivo lavoro, sia il sabato (nel caso in cui l'orario sia articolato su 5 giorni) che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale);
- b) nei 30 giorni rientrano i periodi di sospensione per ferie, festività, maternità obbligatoria e infortuni;
- c) l'anzianità di effettivo lavoro è considerata in modo unitario anche in caso di cambio qualifica del lavoratore;
- d) in caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., ai fini dell'anzianità di effettivo lavoro si computa anche il tempo trascorso presso l'alienante;
- e) il requisito dei 30 giorni è escluso "per gli eventi che non sono considerati oggettivamente evitabili".

Definizione di unità produttiva

Come per i trattamenti di integrazione salariale, la nozione di unità produttiva rileva anche per la concessione del FIS. Viene richiamata per:

- il computo dell'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda;
- il computo del limite di 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno di integrazione salariale;
- individuare le strutture territoriali Inps competenti per la presentazione della domanda ed il pagamento della prestazione;
- individuare le articolazioni territoriali delle OO.SS. a cui inviare l'informativa sindacale.

A tali fini il datore di lavoro che vuole accedere alle prestazioni del FIS deve provvedere a censire correttamente l'unità produttiva e ad indicare la stessa nella domanda di prestazione e nel flusso Uniemens nell'elemento "Unità operativa" della sezione "Dati individuali" (Circ. Inps n. 176/2016).

Nel caso in cui vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

Prestazioni del FIS

Le prestazioni a carico del FIS

Fino al 31 dicembre:

Prestazioni	Per quali aziende	Per quanto tempo
Assegno di solidarietà	Per chi occupava mediamente più di 5 e meno di 15 dipendenti nel semestre precedente e che per evitare licenziamenti individuali plurimi e/o collettivi, stipulava accordi collettivi aziendali al fine di ridurre l'orario di lavoro	Massimo 12 mesi in un biennio mobile
Assegno ordinario	Per chi occupava mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente per causali riferibili all'cigo o alla cigs	Massimo 26 settimane in un biennio mobile

Dal 1 gennaio:

- L'assegno di solidarietà cessa di esistere e può essere ancora riconosciuto per le sospensioni e le riduzioni di orario riferite a periodi precedenti rispetto al 31 dicembre 2021.
- L'assegno ordinario resta l'unica prestazione a carico del Fis e viene ora denominato "assegno di integrazione salariale".

Durata (Art. 6, comma 4 D.M. 21 luglio 2022)

L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per le seguenti durate:

- **13 settimane in un biennio mobile**, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **26 settimane in un biennio mobile**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Ai fini del criterio del computo di tali limiti temporali, si deve avere riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorchè la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque nel caso di settimana corta. A tal proposito, il messaggio Inps n. 1282 del 21 marzo 2022, precisa che i nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite, che verranno rese visibili ad aziende ed intermediari nel cruscotto aziendale. Dal momento che i limiti sono riferiti alle singole unità produttive, è necessario che queste ultime vengano correttamente censite.

Causali (Art. 6, comma 1 D.M. 21 luglio 2022)

L'Inps con la circolare n. 18 del 1 febbraio 2022, precisa che:

- Per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo e che **non sono coperti** dai fondi di cui agli artt. 26,27 e 40 del D.Lgs. 148/2015 che occupano mediamente **fino a 15 dipendenti** nel semestre precedente, il Fis può riconoscere l'assegno di integrazione salariale in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa **sia ordinarie che straordinarie**;
- Per i datori di lavoro non destinatari della Cigo e che **non sono coperti** dai fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015 che occupano mediamente **oltre 15 dipendenti** nel semestre precedente, nonché le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e partiti e movimeti politici, il Fis può riconoscere l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione **dell'attività lavorativa ordinarie**.

Con riferimento al primo punto (aziende che sono iscritte al Fis ma per limiti dimensionali non rientrano nel campo di applicazione della cigs), il decreto del Ministro del Lavoro

e delle politiche sociali n. 33 del 2022 ha aggiunto, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, i seguenti articoli:

- l'art. 1-bis rubricato: "Fis. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione". Il datore di lavoro che intende accedere al Fis con la causale riorganizzazione, deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale.
- l'art. 2-bis rubricato: "Fis. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale crisi". Il datore di lavoro dovrà presentare una relazione ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 attraverso cui attestare la situazione critica eventualmente accompagnandola da documentazione relativa al bilancio e al fatturato.
- l'art. 4-bis rubricato: "Fis. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà" stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'intervento del decreto ministeriale n. 33 è certamente orientato all'ottica della semplificazione riguardo alle piccole aziende che sono fuori dal campo di applicazione della cigs ma essendo iscritte al Fis, possono utilizzare le causali straordinarie non dovendo sottostare alle rigidità del decreto n. 94033 del 2016.

Per definire i criteri di esame delle domande e stabilire i contenuti delle istanze è stata emanata la Circolare Inps n. 109 del 5 ottobre 2022.

A tal proposito evidenziamo che l'art. 2 del D.M. 33/2022 ha affidato all'Inps quale ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi utili ai fini dell'ammissione delle domande. I suddetti elementi, comprensivi dei dati di natura economica devono essere contenuti in una relazione tecnica che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all'Inps sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Vediamo i criteri previsti per le singole causali.

Art. 1 bis - Riorganizzazione

Attraverso i processi di riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro pone in essere interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi con un programma finalizzato ad un consistente recupero in termini occupazionali.

Ma dal 1° gennaio 2022 rientrano nella riorganizzazione anche gli interventi attuati attraverso i cosiddetti processi di transizione che non presuppongono necessariamente

inefficienze gestionali dell'azienda, ma si concretizzano in percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica ovvero ancora interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Perché si possa procedere all'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- Il datore di lavoro deve presentare un programma volto ad affrontare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi ponendo in essere interventi volti a gestire tali inefficienze ovvero ad attuare veri e propri processi di riconversione produttiva o processi di transizione (quali ad esempio aggiornamenti della rete tecnologica e digitale, efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica, potenziamento straordinario delle misure di sicurezza).
- È necessario precisare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che si intende realizzare e le sospensioni/riduzioni dal lavoro (per ciascuna unità operativa interessata).
- Il programma deve essere corredato di tutte le informazioni relative agli interventi di riorganizzazione con particolare riguardo agli investimenti e ad eventuali attività di formazione e riqualificazione professionale.
- È necessario che il programma preveda un consistente recupero occupazionale inteso in primo luogo come riqualificazione e potenziamento delle competenze, ed in secondo luogo come possibilità di riassorbimento di eventuali esuberanti all'interno di unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese. Per eventuali esuberanti andranno precisate le modalità di gestione degli stessi come il pensionamento, eventuali accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ricollocazione.
- Non è prevista una percentuale minima di recupero occupazionale dei lavoratori. Si fa solo riferimento ad un "consistente recupero occupazionale".

La relazione tecnica deve essere resa in base all'Allegato 2 della Circolare n. 109 del 5 ottobre 2022. Qualora si tratti di riorganizzazione per processi di transizione l'allegato è il numero 3.

Art. 2 bis - Crisi aziendale

La causale crisi aziendale si sdoppia essendo utilizzata sia per l'andamento involutivo dell'attività che per crisi improvvisa. I criteri di approvazione sono diversi poiché nel secondo caso trattasi di situazioni esterne rispetto al datore di lavoro.

Criteri di approvazione per andamento involutivo:

- È necessario spiegare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività produttiva (calo del fatturato rispetto all'annualità precedente, decremento delle

vendite, diminuzione degli ordini). Nella relazione tecnica l'Istituto ha elencato una serie di ipotesi.

- Bisogna illustrare l'andamento dell'organico aziendale nel semestre precedente la domanda, avendo riguardo di indicare l'assenza di nuove assunzioni durante il periodo di fruizione dell'assegno specie se si tratta di assunzioni agevolate fermo restando che non è ostativa l'assunzione durante la fruizione dell'assegno purché debitamente motivata (si può trattare, per esempio, di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale).
- Deve essere illustrato il piano di risanamento volto a garantire la continuazione dell'attività aziendale ed il rientro dei lavoratori fermo restando che in caso di eccedenze di personale, deve essere specificato come si intende gestire gli esuberanti.

Criteri di approvazione per crisi improvvisa:

- È necessario illustrare la natura dell'evento che ha comportato la crisi evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi per il datore di lavoro.
- Specificare l'autonomia dell'evento rispetto all'attività illustrando il piano di risanamento che si intende intraprendere.
- Indicare il numero dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto che, durante o alla fine del programma rientreranno in azienda ed in caso di eccedenza di personale, precisare il piano di gestione degli esuberanti.

Le relazioni devono essere rese in base, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Art 4 bis - Contratti di solidarietà

Il comma 3 dell'art. 2 del D.M. n. 33/2022, ha introdotto la possibilità di far ricorso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. Preliminarmente, ricordiamo che il contratto di solidarietà è stipulato attraverso i contratti collettivi aziendali di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 con la previsione di una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare i licenziamenti.

Dal 1° gennaio 2022 è variata la percentuale di riduzione media oraria massima dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati che non può superare l'80% (nell'intero periodo di ricorso ai cds, la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, non può essere superiore al 90%).

I criteri che devono essere rispettati sono i seguenti:

- La riduzione di orario deve essere concordata nella percentuale di cui sopra.
- Non è ammesso lavoro straordinario durante il ricorso al cds.
- Nel contratto di secondo livello deve essere specificata l'eventuale deroga nel senso di una minore riduzione dell'orario di lavoro e nel caso in cui la deroga sia nel senso

di una maggiore riduzione dell'orario di lavoro è necessario stipulare un nuovo accordo.

- L'accordo di solidarietà, completo degli elementi essenziali deve essere obbligatoriamente allegato alla richiesta di assegno di integrazione salariale e corredato dell'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione.
- Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso nel tempo determinato di tipo stagionale; per i part time è ammesso qualora sia dimostrabile il carattere strutturale del part time prima del ricorso al cds.

Contribuzione (Art. 8 D.M. 21 luglio 2022)

L'assegno di integrazione salariale prevede il versamento di un contributo ordinario e di un contributo addizionale.

1. Contributo ordinario:

- **nella misura dello 0,50%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **nella misura dello 0,80%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Dal momento che per l'anno 2022 i commi 219 e 220 dell'art. 1 della legge di bilancio, hanno previsto una riduzione delle aliquote di finanziamento del Fis e della Cigs, per il solo anno in commento, le aliquote sono le seguenti:

Aliquote di finanziamento del Fis per il solo anno 2022	
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti	0.15% (0.50% ordinaria – 0.35% riduzione)
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti	0.55%(0.80% ordinaria-0.25% riduzione)
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti	0.69%(0.80% ordinaria-0.11%riduzione)
Imprese commerciali,agenzie di viaggio e turismo,operatori turistici con oltre 50 dipendenti	0.24%(0.80% ordinaria-0.56%riduzione)

Tutte le aliquote sono a carico dei datori di lavoro per 2/3 e dei lavoratori per 1/3.

2. Contributo addizionale

Il datore di lavoro che riduce o sospende l'attività lavorativa con ricorso alle prestazioni

del Fis è tenuto al versamento di una contribuzione addizionale pari al 4% dell'importo che deriva dalla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella effettivamente corrisposta durante il rapporto ridotto o sospeso (percentuale destinata a ridursi fino ad arrivare al 2,4%, a far data dal 1 gennaio 2025 per premiare le aziende con mediamente meno di 5 dipendenti nel semestre precedente che non fanno ricorso a domande di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi).

Contribuzione correlata (Art. 6, commi 8 e 9 D.M. 21 luglio 2022)

Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Misura della prestazione

La misura della prestazione per l'assegno di integrazione salariale è uguale a quella prevista per le integrazioni salariali e, quindi, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale.

L'importo così determinato è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (5,84%) e non può superare l'unico importo massimale mensile introdotto dalla circolare Inps n. 26 del 16 febbraio 2022 (precisiamo che per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 venivano previsti due massimali per fasce retributive).

Massimale per il 2022:

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

Il massimale unico si applica anche per l'assegno di integrazione salariale relativo a sospensioni e/o riduzioni iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, relativamente ai periodi di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (messaggio Inps n. 1282 del 21 marzo 2022).

Tetto aziendale

Fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire un equilibrio di bilancio, era previsto che ciascun datore di lavoro potesse ricorrere alle prestazioni del FIS entro determinati limiti (c.d. tetto aziendale).

La legge di bilancio per il 2018 aveva innalzato in modo strutturale tale limite da quattro a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da gennaio 2018, ciascun datore di lavoro poteva accedere alle prestazioni garantite dal FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.

La legge di bilancio per il 2022, inserendo all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 il comma 4-bis, stabilisce che, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare il tetto aziendale.

Procedura di informazione e consultazione sindacale

Ai fini della corretta istruttoria della domanda relativa al Fis, è necessario procedere con il dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015. In particolare, il datore di lavoro sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via preventiva alla Rsa o alla Rsu (se esistenti), nonché alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

- le cause;
- l'entità;
- la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione e/o sospensione.

La circolare Inps n. 139/2016 richiede che la comunicazione avvenga con raccomandata o con Pec per avere una data certa.

Alla comunicazione segue l'esame congiunto che può essere richiesto da una delle parti. Trattasi di un incontro per il quale il legislatore ha fissato due termini:

- da tenersi entro 25 giorni dalla data della comunicazione per le imprese con più di 50 dipendenti;
- da tenersi entro 10 giorni dalla data della comunicazione per imprese fino a 50 dipendenti;

L'oggetto dell'esame congiunto è senz'altro l'analisi della situazione complessiva con al centro come oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori nella crisi d'impresa e può concludersi anche con un mancato accordo.

La vera grande novità introdotta dal Decreto sostegni ter, è che la consultazione può avvenire anche in modalità telematica e cioè a distanza tramite l'ausilio delle reti informatiche o telefoniche (Circolare Ministero del lavoro n. 6 del 18 marzo 2022).

All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra.

Il messaggio Inps n. 1282 del 21 marzo 2022 ha precisato che ai fini della comunicazione opera il criterio della prossimità territoriale; di conseguenza, se le sospensioni e/o riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.

Domanda (Art. 6, comma 5 D.M. 21 luglio 2022)


Le istanze per l'accesso all'assegno di integrazione salariale devono essere presentate alla sede Inps territorialmente competente in relazione all'unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale Inps www.inps.it nei servizi on line accessibili per la tipologia di utente (tramite PIN rilasciato dall'istituto, SPID, CIE, CNS) alla voce "portale aziende, consulenti e associazioni di categoria" opzione "cig e fondi di solidarietà" opzione "fondi di solidarietà".

La schermata che si aprirà sarà la seguente:



Nell'area download troviamo le seguenti sezioni:



Selezionata l'opzione invio domande, sarà necessario scegliere il tipo di intervento come nelle immagini che seguono:

Per l'unico intervento rimasto (assegno di integrazione salariale), sarà necessario indicare la matricola, il tipo di pagamento prescelto, il tipo di richiesta ed il periodo richiesto. Dopo aver selezionato il periodo richiesto, sarà necessario scegliere la causale di intervento come nella schermata che segue ed allegare la scheda causale:

Le schede causali in formato pdf editabili si trovano nell'area download

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
..			Cartella di file		
AddettiAssegno...	316	229	File con valori sep...	01/02/2017 18:15	A2130565
AddettiAssegno...	318	231	File con valori sep...	17/02/2017 19:51	7CF77DC2
Allegato Ore di s...	332.887	176.559	Adobe Acrobat Do...	05/04/2016 12:14	F5D9192F
Assegno_di_soli...	142.725	133.664	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:33	452A7ED8
BeneficiariForm...	587	339	File con valori sep...	28/03/2018 12:19	EF92A41F
BeneficiariSolida...	196	143	File con valori sep...	08/01/2018 10:29	B748A55E
Contratto_di_sol...	142.449	133.419	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:35	373AE94A
Crisi temporane...	193.332	172.929	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:42	BB3BE278
Crisi aziendale.p...	177.298	144.474	Adobe Acrobat Do...	26/09/2017 10:01	A2B67CED
Crisi aziendale_...	140.187	132.132	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:51	7109BCDB
Descrizione cam...	33.763	30.420	Foglio di lavoro di...	17/02/2017 10:55	3A316A56

A questo punto è necessario compilare il quadro C1 con le dichiarazioni di responsabilità

C1 - Assegno di Integrazione Salariale - Dichiarazione di responsabilità

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni false, dichiara quanto segue:

- Il trattamento decorre dal 01/04/2022
- Per il periodo di intervento di cui alla presente domanda:
 - Non è stata avanzata richiesta di CIGS
 - È stata avanzata richiesta di CIGS per il seguente periodo:
 da / / al / /
- Che ciascun lavoratore beneficiario possiede il requisito dei 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva.
- Il sottoscritto si impegna, inoltre, a fornire i dati necessari all'Istituto per il pagamento delle prestazioni o del conguaglio delle anticipazioni entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- Altre comunicazioni

Costituisce parte integrante della domanda e dovrà essere allegato alla stessa pena la mancata istruttoria, l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, corredato di tutte le informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile nell'area download della procedura;

AddettiAssegnoOrdinario.csv	315	229 File con valori sup...
AddettiAssegnoSolid.csv	315	231 File con valori sup...

L'elenco deve essere allegato nel quadro D:

D - Addetti/Beneficiari

Elenco Nessun file selezionato

Il messaggio "documento acquisito" segnalerà la corretta acquisizione del documento. Nel quadro E sarà necessario indicare il numero delle ore da integrare nel periodo richiesto per le diverse qualifiche:

E - Assegno di Integrazione Salariale - numero ore richieste per qualifica

Il/la sottoscritto/a dichiara che, ai fini della stima della prestazione, le ore da integrare relative al periodo richiesto sono così suddivise per qualifica:

Qualifiche	Numero Beneficiari	Ore da integrare	Orario contrattuale settimanale per qualifica (come da contratto aziendale full time)
A - Apprendisti:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
O - Operai:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I - Impiegati:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Q - Quadri:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Costituisce ancora parte essenziale della domanda, il contenuto del quadro F con la comunicazione dell'azienda ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 o, se espletata la procedura sindacale, il verbale congiunto o l'accordo sindacale sottoscritto dalle OO.SS. e dal datore di lavoro (o il verbale di mancato accordo).

Il messaggio "documento acquisito" segnalerà la corretta acquisizione del documento.

F - Dati relativi all'accordo/informativa sindacale

Data accordo/informativa / /

Selezionare accordo/informativa sindacale o verbale Nessun file selezionato

Note

Completato l'inserimento dei dati richiesti, sarà necessario verificare la domanda e se è tutto compilato correttamente il sistema permette d'inviarla.

A partire dal 1° gennaio 2018 (messaggio Inps 1403 del 29 marzo 2018) tutte le domande di intervento del FIS devono essere identificate da un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).

Il ticket viene ora assegnato in modo automatico. A differenza di prima l'azienda non dovrà più selezionarlo ed abbinarlo alla domanda, ma il tutto avverrà in modo automatizzato al momento dell'invio di quest'ultima. Accedendo alla funzione "Visualizza" sarà possibile trovare il ticket assegnato.

Per problemi di tipo tecnico relativi all'invio delle domande è possibile scrivere una mail alla seguente casella di posta: *HelpFondiSolidarieta@inps.it*.

Termini di scadenza delle domande (Art. 6, comma 5 D.M. 21 luglio 2022)

Per essere ammesso all'assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro deve presentare domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di pagamento delle prestazioni (Art. 7, commi 1, 2 e 4 D.M. 21 luglio 2022)

L'art. 7 del D.Lgs. 148/2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che il relativo importo venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

Ma l'art. 39 dello stesso decreto prevede che al fondo di integrazione salariale venga applicato il comma 4 dell'art. 7 in ragione del quale, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, l'Inps può autorizzare il pagamento diretto. Le difficoltà finanziarie devono essere comprovate dalla presentazione dei dati di cui all'allegato n. 2 della Circ. Inps n. 197/2015

LIQUIDITA' DIFFERITA**C) Attivo Circolante - CREDITI**

<u>1- Verso Clienti</u>	
<u>2- Verso imprese controllate</u>	
<u>3- Verso imprese collegate</u>	
<u>4- Verso controllanti</u>	
<u>4bis- Crediti tributari</u>	
<u>4ter- Imposte anticipate</u>	
<u>5- Verso altri</u>	
<u>6- Altri titoli</u>	
TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITA	

LIQUIDITA' CORRENTE**C) Attivo Circolante**

IV Disponibilità liquide	
<u>1 - Depositi bancari e postali</u>	
<u>2 - Assegni</u>	
<u>3 - Denaro e valori in cassa</u>	
TOTALE LIQUIDITA' CORRENTE	0,00

PASSIVO CORRENTE**D) Debiti**

<u>1- Obbligazione entro l'esercizio</u>	
<u>2- Obbligazione convertibili</u>	
<u>3- Debiti verso Soci Finanziamento</u>	
<u>4- Debiti verso Banche</u>	
<u>5- Debiti v/altri Finanziatori</u>	
<u>6- Acconti</u>	
<u>7- Debiti v/fornitori</u>	
<u>8- Debiti rappresentanti da titoli</u>	
<u>9- Debiti verso imprese controllate</u>	
<u>10- Debiti verso imprese collegate</u>	
<u>11- Debiti verso imprese controllanti</u>	
<u>12-Debiti tributari</u>	
<u>13-Debiti verso Istituti Previdenza</u>	
<u>14-Altri Debiti</u>	
TOTALE PASSIVO CORRENTE	0,00

INDICE DI LIQUIDITA'

LIQUIDITA' DIFFERITA	0,00
LIQUIDITA' CORRENTE	0,00
	0,00
PASSIVO CORRENTE	0,00
INDICE DI LIQUIDITA'	0,00
DEVE ESSERE < 1	

Indice di Liquidità OK

data

timbro e firma (legale
rappresentante)

Novità: ai lavoratori in Fis, la legge di bilancio per il 2022 riconosce in via ordinaria a decorrere dal 1° gennaio l'assegno per il nucleo familiare.

Termine per il rimborso delle prestazioni (Art. 7, comma 3 D.M. 21 luglio 2022)

Il conguaglio delle prestazioni deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi:

1. Dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
2. Dalla data del provvedimento di concessione (autorizzazione Inps) se successivo alla data di cui al periodo precedente.

In caso di richiesta di pagamento diretto, invece, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento autorizzatorio. Trascorsi tali termini, senza che nulla sia pervenuto all'Inps, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi, ricadranno sul datore di lavoro.

Autorizzazioni (Art. 6, comma 6 D.M. 21 luglio 2022)

Il comma 7 dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 prevede che i trattamenti di integrazione erogati dal Fis vengano autorizzati dalla sede Inps competente per territorio in base all'unità produttiva. Solo in caso di aziende plurilocalizzate la sede Inps competente è quella su cui insiste la sede legale del richiedente ovvero dove lo stesso ha richiesto l'eventuale accentramento contributivo. Nulla è stato variato da parte della legge di bilancio per il 2022.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati si può proporre ricorso al comitato amministratore del FIS esclusivamente attraverso la procedura dedicata dei Ricorsi on line direttamente o per il tramite di un intermediario. Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

L'art. 8 del D.Lgs. 148/2015, viene ora denominato compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in luogo della condizionalità e politiche attive del lavoro che trovano spazio in altro articolo. Il comma 1 dello stesso articolo 8 viene abrogato e il comma 2 completamente sostituito. Pertanto, nel predetto articolo resta solo la previsione della compatibilità tale che:

- il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale che, durante la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro svolge attività di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi vede il trattamento sospeso, per riprendere a decorrere dopo la fine del rapporto di lavoro;
- in caso di svolgimento di lavoro subordinato per la durata superiore a sei mesi o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, vale il principio

che il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore non provvede a dare comunicazione all'Inps dello svolgimento delle attività di cui sopra, decade dal trattamento di integrazione salariale.

Condizionalità

I lavoratori beneficiari del Fis partecipano ad iniziative formative o di riqualificazione, anche attraverso i fondi interprofessionali allo scopo di conservare o sviluppare le proprie competenze. L'ingiustificata partecipazione comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla decadenza dall'ammortizzatore. Il tutto sarà operativo in seguito all'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le stesse modalità di attuazione delle iniziative formative saranno identificate con decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata.

Comitato amministratore (Artt. 4 e 5 D.M. 21 luglio 2022)

Il fondo è gestito da un comitato amministratore composto da 5 esperti designati dalle OO.SS. dei datori di lavoro e 5 esperti designati dalle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché da due rappresentanti con la qualifica di dirigente di cui uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e l'altro del Ministero dell'Economia e delle Finanze entrambe in possesso di requisiti di onorabilità. I compiti del comitato sono i seguenti:

- predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione;
- Fare proposte in materia di contributi e interventi mirati al pareggio del bilancio;
- Vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti;
- Assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi e regolamenti.